

n. 119781



2 3
Consiglio

COMUNE DI REGGIO EMILIA
15 NOV. 2017
PROTOCOLLO GENERALE

INTERPELLANZA

Richiesta al Sindaco di emanazione

ORDINANZA TIPO DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE

CONSIDERATO

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciate;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"

- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

DATO ATTO che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone)

Visto inoltre che già nel 2012 l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha accolto favorevolmente l'invito della associazioni animaliste, rivolto a tutti i Comuni, di vietare i botti di Capodanno

VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;

VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

VISTA la L. 24.11.81 n° 689;

VISTA la L. 24.07.08, n° 125;

VISTA la L. 15.07.09, n° 94.VISTO l'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979

VISTO l'art 659 c.p.

VISTA la legge 189 del 2004

VISTA INOLTRE l'assenza di un Regolamento acustico comunale che affronti il tema in maniera specifica

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

Di emanare in tempo utile per la fine anno 2017 un PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ORDINANZA PER VIETARE L' utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale dal 28 dicembre al 4 gennaio

Di punire l' inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

Che le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell' art 20 comma 5 legge citata.

La capogruppo SI

Lucia Lusenti

